

N° 1479 / 2015 Sentenza  
N° 1639 / 2014 R.G.T.  
N° 5057 / 2009 R.G.N.R.



**TRIBUNALE  
DI BENEVENTO**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di ottobre il Giudice **dott. Sergio PEZZA** con l'intervento del P.M. in persona del v.p.o. Giulia ZERELLA, nonché dell'Avv. Togo VERRILLI, difensore di fiducia dell'imputato, e dell'Avv. Nunzio GAGLIOTTI, difensore della parte civile, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

( artt. 544 e segg. 549 c.p.p. )

**contro**

**PARADISO Attilio**, nato il 18.02.1951 a Casalbore (AV), residente in Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla Via Regina Elena, n. 7bis – ivi domicilio dichiarato;

**LIBERO – PRESENTE**

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dagli artt. 81 e 595 III c cp perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offendeva la reputazione di Michele Guglielmo Vicerè distribuendo nel Comune di S. Angelo a Cupolo un foglio dattiloscritto in cui accusava il predetto ex Sindaco di quel Comune di aver chiuso lo svincolo di via Regina Elena e di aver provocato con tale condotta il tracollo della sua attività commerciale, ovvero lo accusava di fatti non veritieri e lo offendeva una seconda volta divulgando tale notizia mediante un articolo pubblicato sulla Gazzetta di Benevento.

In Sant'Angelo a Cupolo querela del 16/9/2009.

**Conclusioni:**

il pubblico ministero chiede la condanna dell'imputato alla pena di euro 300,00 di multa; il difensore della parte civile chiede una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato e conclude come da note scritte che deposita; il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione dello stesso con formula piena, in subordine minimo della pena con i benefici di legge.

Depositata Oggi:  
**02 NOV. 2015**

Il Cancelliere

Estratto Contumaciale

Art. 548 c.p.p.

Notif. il \_\_\_\_\_

Fatta comun. con racc.

n. \_\_\_\_\_ al P.G.

il \_\_\_\_\_

Irrevocabile

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

\_\_\_\_\_

Estr. esecutivo Procura

il \_\_\_\_\_

Questura il \_\_\_\_\_

Reperto il \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Redatt. nota spese

il \_\_\_\_\_

Reg. recupero crediti

N° \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

\_\_\_\_\_

## MOTIVAZIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale emerge con chiarezza il carattere non diffamatorio delle esternazioni diffuse dall'imputato nei riguardi della persona offesa.-----

Il documento dattiloscritto del 24.06.2009 a firma di Paradiso Attilio nonché l'articolo di Gazzetta di Benevento del successivo 14.09.2009 che riferisce della protesta dello stesso in pubblica piazza nei riguardi dell'odierno querelante Viceré Michele Guglielmo, sono volti a rappresentare una situazione di fatto che, sia essa vera oppure falsa, non comporta in alcun modo un'offesa alla reputazione di quest'ultimo.-----

I testi ascoltati in aula non hanno fornito elementi utili a ritenere diffamatoria l'accusa sollevata dall'odierno imputato nei riguardi del Viceré. Ed invero l'accusa di aver chiuso o fatto chiudere uno svincolo stradale o un'intera strada, seppur fosse falsa, non comporterebbe in alcun modo un'offesa alla reputazione di chi la subisce, neppure se da questa azione l'accusante fa dipendere il tracollo della propria attività commerciale, e quindi un danno significativo. La persona offesa, nella qualità di sindaco del comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), non ha subito alcuna lesione della propria reputazione, pubblica o privata, a causa delle accuse rivoltegli dal Paradiso a mezzo del suo scritto e della sua protesta, resa nota dai giornali. Certamente le pro= teste ossessive del Paradiso (espressione di quella che sembra ormai diventata una monomania) possono infastidire il Prof. Viceré, ma a parere del giudicante non sono in grado di ledere la sua onorabilità e la sua reputazione. Insomma il reato di diffamazione, così come contestato all'imputato, non sussiste per carenza di un'offesa propriamente detta. Non solo ma il prevenuto sembra davvero convinto della fondatezza delle accuse che lancia contro il Viceré. Egli davvero ritiene ( a torto o a ragione) che il querelante abbia disposto la chiusura dello svincolo in questione; sicchè difetterebbe anche il dolo del delitto contestato. Ne consegue che Paradiso Attilio va assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.----

**P.Q.M.  
IL TRIBUNALE**

letto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

**PARADISO ATTILIO** dalla imputazione a lui ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.-

Motivazione in 60 giorni.

Benevento, 27.10.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
02 NOV. 2015  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Giovanna Marsiglia

**IL GIUDICE**

Dott. Sergio Pezza

*Sergio Pezza*